



COMUNE DI BRESCIA

Brescia, 17 Luglio.2019
Prot. 158550/19

OGGETTO: Ordinanza di temporanea limitazione alla viabilità e sosta in Via Angelo Bordonì.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

vista la richiesta della ditta C&M Investments srl con sede a Brescia (BS) via G.Rossetti n°11, intesa a ottenere la temporanea istituzione dei provvedimenti limitativi alla sosta, sulla Via Angelo Bordonì, dovendo eseguire lavori di trasloco, dal 22 Luglio 2019, della durata presumibile di giorni 01;

Sentito il parere degli Uffici Tecnici Comunali competenti,

Ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta di cui sopra per evidenti ragioni di viabilità e sicurezza pubblica

Visti gli articoli 5/6/7 del D.L.vo 30.04.1992 numero 285 del Codice della Strada

Visto l'articolo 107 del D.L.vo 18.08.2000 numero 267 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento Enti Locali

Visti lo Statuto del Comune, il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi

Tenuto conto del provvedimento del Sindaco del 18 settembre 2018 prot. n° 176331/18

ORDINA

Dalle ore 09.00 del 22 Luglio 2019, fino a termine dei lavori, sulla via Angelo Bordonì, nel tratto di strada prospiciente il civ n°12, per circa 30 metri lineari di lunghezza, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

DEMANDA

- all'impresa esecutrice dei lavori, di provvedere al posizionamento, almeno 48 ore prima dell'intervento, dei necessari preavvisi riportanti la data e l'ora di inizio lavori e di darne conferma al Servizio Gestione Traffico
- all'impresa esecutrice dei lavori, di provvedere alla fornitura ed all'installazione della necessaria segnaletica stradale, alla segnalazione dei cantieri a norma dei:
 - articolo 21 del Dlgs 30 aprile 1992 numero 285 nonché articoli 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada
 - Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo
 - Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 criteri generali di sicurezza relativi alla procedura di revisione, sistemazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
- al Corpo di Polizia Locale, ai Funzionari, Ufficiali ed Agenti di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo ed all'esecuzione della presente Ordinanza

AVVERTE

- l'impresa esecutrice dei lavori che l'attivazione della presente ordinanza, nonché la rimessa in vigore della normale viabilità, dovranno avvenire alla presenza di un funzionario del Settore Polizia Locale e/o di un Agente della Polizia Locale e/o Agente di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, comunicando al Settore Polizia Locale Servizio Gestione Traffico entro 48 ore dalla fine dei lavori, l'ora e il giorno del ripristino della viabilità
- l'impresa esecutrice dei lavori che il ripristino della normale viabilità dovrà essere attuato previo il completo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nonché la risistemazione e ripristino di quella verticale
- i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente codice della strada e dalle normative vigenti
- la presente è pubblicata all'Albo Pretorio
- che il Responsabile del provvedimento amministrativo è il Geom. Daniele Ciotti del Servizio Gestione Traffico
- gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:
 - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale
 - Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica
 - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 numero 285 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Novelli**